

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2327 del 17/04/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il nuovo Ospedale di Cesena da realizzarsi in Comune di Cesena, Località Villa Chiaviche.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2425 del 17/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciassette APRILE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il nuovo Ospedale di Cesena da realizzarsi in Comune di Cesena, Località Villa Chiaviche.

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento ad interim dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Visto che in data 18/06/2024 **Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna** ha richiesto al Comune di Cesena l'attivazione del procedimento unico ex art. 53 della L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto definitivo del "NUOVO OSPEDALE DI CESENA" e della relativa localizzazione, acquisita al Prot. Com.le 90402;

Visto che con nota Prot. Com.le 93560 del 25/06/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/117330 del 26/06/2024, il Settore Governo del Territorio – Ufficio Associato di Piano del Comune di Cesena ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi degli artt. 14-bis comma 7 e 14 ter della L. 241/90 e s.m.i.;

Tenuto conto che il procedimento unico di cui sopra è finalizzato ad acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera secondo la legislazione vigente, fra cui il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che con nota Prot. Com.le 103724 del 15/07/2024 e con nota Prot. Com.le 107671 del 23/07/2024, acquisite rispettivamente al PG/2024/130378 ed al PG/2024/135408, l'Ufficio Associato di Piano del Comune di Cesena ha richiesto integrazioni;

Viste le integrazioni documentali pervenute in data 09/08/2024, assunte al Prot. Com.le 116086 e da Arpae al PG/2024/151362;

Vista la comunicazione Prot. Com.le 164035 del 15/11/2024, acquisita al PG/2024/207422, relativa agli esiti della prima seduta della Conferenza dei Servizi in data 27 settembre 2024, dalla quale è scaturita la necessità di rivedere specifici aspetti del progetto e di fornire ulteriori chiarimenti e approfondimenti;

Atteso che con nota Prot. Com.le 0183353/2024 del 20/12/2024, acquisita al PG/2024/232508, il Comune di Cesena ha trasmesso gli elaborati rivisti e modificati presentati dal proponente in data 16/12/2024 ed ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi;

Tenuto conto che con nota Prot. Com.le 11243 del 24/01/2025, acquisita al PG/2025/14794, il Comune di Cesena ha trasmesso gli elaborati integrati volontariamente dai tecnici progettisti e in data 22/01/2025 funzionali alla conferenza indetta per il 28 gennaio 2025;

Visti gli esiti della seconda seduta della Conferenza di Servizi in data 28 gennaio 2025;

Atteso che con nota Prot. Com.le 22153 del 14/02/2025, acquisita al PG/2025/29203, con la quale il Comune di Cesena ha trasmesso la nota integrativa, riferita alla tematica acustica, pervenuta in data 12/02/2025;

Considerato che con nota Prot. Com.le 47187 del 02/04/2025, acquisita al PG/2025/62729, il Comune di Cesena ha comunicato l'esito della seconda Conferenza dei Servizi del 28/01/2024 e la conclusione positiva del Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della L.R. n. 24/2017 con prescrizioni demandate alla fase esecutiva dell'opera;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 14/02/2025;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Benestare Prot. Com.le 7017 e 7020 del 16/01/2025, acquisito da Arpae ai PG/2025/8895 e 8904 del 17/01/2025;
- Nulla osta impatto acustico: Nulla osta Prot. Com.le 53788 del 14/04/2025, acquisito al PG/2025/70549 del 14/04/2025;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e relative Planimetrie** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna** che confluirà nel Provvedimento conclusivo del Procedimento Unico ex art. 53 della L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto definitivo del "NUOVO OSPEDALE DI CESENA" e della relativa localizzazione;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna** (P.IVA 02483810392) con sede legale in Comune di Ravenna, Via De Gasperi n. 8, **per il nuovo Ospedale di Cesena da realizzarsi in Comune di Cesena, Località Villa Chiaviche**.
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**;
 - **Nulla Osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95**.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute

nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e relative Planimetrie** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del Comune di Cesena e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di rilascio.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

L'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA ha inoltrato istanza di attivazione del procedimento unico ex art. 53 della L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto definitivo del "NUOVO OSPEDALE DI CESENA" e della relativa localizzazione in Comune di Cesena (FC), loc. Villa Chiaviche.

Il procedimento unico di cui sopra è finalizzato ad acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera secondo la legislazione vigente, fra cui il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva anche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi.

Con nota del 25/06/2024 PGN 93560, acquisita al prot. di Arpae n. PG/2024/117330 del 26/06/2024, il Settore Governo del Territorio – Ufficio Associato di Piano del Comune di Cesena ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi degli artt. 14-bis comma 7 e 14 ter della L. 241/90 e s.m.i., nella quale sono coinvolte, tra le altre amministrazioni, anche Arpae e Azienda U.S.L. della Romagna- Sede Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di emissioni che possono essere così sinteticamente suddivise:

- originate dall'attività delle Centrali Tecnologiche:
 - da impianti termici civili (generatori di calore e di vapore), emissioni da E1 a E7;
 - da impianti di combustione (cogenerazione e gruppi elettrogeni), emissioni da E8 a E11;
- originate dalle attività di tipo ospedaliero:
 - da attività sanitarie (espulsione cappe e ventilatori di estrazione, espulsione armadi aspirati per stoccaggio prodotti chimici, espulsione aspirazione localizzata per locali decontaminazione, ecc.), emissioni da E12 a E31.

Con nota PG/2024/118792 del 27/06/2024, aggiornata in data 21/08/2024 PG/2024/151811, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che tali aspetti vengono trattati direttamente da Comune per il rilascio del titolo edilizio all'interno della Conferenza di Servizi decisoria sopraccitata.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha

espresso il proprio parere favorevole con nota del 26/09/2024 prot. n. 0247985, acquisita all'interno della Conferenza di Servizi nella seduta del 27/09/2024, di seguito riportata limitatamente alla parte inerente l'AUA: *"omissis...Infine, in relazione alla domanda di AUA, ricompresa nel procedimento in oggetto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"*.

Con nota PG/2024/173912 del 27/09/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

"omissis..."

Generatori di calore/vapore

I sistemi di generazione di calore e vapore sono destinati alla climatizzazione invernale ed estiva nonché alla produzione di acqua calda sanitaria del Nuovo Ospedale.

Con riferimento al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla normativa regionale vigente, gli impianti termici a servizio del Nuovo Ospedale di Cesena risultano caratterizzati dalle seguenti apparecchiature:

- N. 3 caldaie pressurizzate per la generazione di acqua calda complete di economizzatori fumi, alimentate a gas metano, denominate nella scheda di riepilogo delle emissioni E.01, E.02, E.03 di potenza termica nominale al focolare rispettivamente pari a 4,8 MW, 3,2 MW, 2,6 MW;

Ogni generatore presenta valori di potenza al focolare superiori a 1,0 MW pertanto si ricade nella definizione di medio impianto termico civile secondo l'art. 283, comma 1, lett. d-bis) del D.Lgs 152/06, introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 183/17;

- N. 4 generatori diretti di vapore per la produzione di vapore tecnologico, abbinati ciascuno a produttore indiretto di vapore pulito per i processi di umidificazione invernale dell'aria ambiente, completi di condensatori fumi ed alimentati a gas metano, denominati nei codici identificativi punti di emissione E.04, E.05, E.06, E.07 di potenza termica nominale al focolare pari a 2,3 MW cadauno.

Ogni generatore presenta valori di potenza al focolare superiori a 1,0 MW pertanto si ricade nella definizione di medio impianto termico civile secondo l'art. 283, comma 1, lett. d-bis) del D.Lgs 152/06, introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 183/17.

Il gestore evidenzia che tutti i generatori sopra menzionati sono conformi alle prescrizioni della norma UNI EN 298:2012 "Sistemi automatici di comando per bruciatori e sistemi di apparecchi a gas o a combustibile liquido" richiamata dai commi 1 e 3-bis dell'art. 294 del D.Lgs. 152/06; in particolare, essi sono caratterizzati da bruciatore con funzionamento a modulazione di potenza e dispositivo per la regolazione dell'aria comburente e del combustibile, che consentono di evitare l'insorgere di fasi transitorie in camera di combustione ed al contempo, di ottimizzare i relativi processi di combustione in relazione alle effettive necessità di portata termica.

Dal punto di vista normativo pertanto nuovi i generatori di calore/vapore cui sono asservite le emissioni E01, E02, E03, E04, E05, E06 ed E07 sono sottoposti ai limiti di emissione indicati all'allegato 1 della parte 3 degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 e smi, di seguito riportati.

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm ³ [3]	5 mg/Nm ³ [3]
ossidi di azoto (NO ₂)	200 mg/Nm ³ [1]	200 mg/Nm ³ [1]
ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³ [2] [3]	35 mg/Nm ³ [2] [3]
[1] 100 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas naturale. [2] 400 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica. [3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.		

Nei casi specifici, essendo la potenza termica nominale inferiore a 5 MWt, facendo riferimento alle note specifiche, i limiti di emissione da rispettare sono:

Ossidi di Azoto (espressi come NO₂): 100 mg/Nmc

Vista la nota 1, il limite di emissione degli ossidi di azoto di un impianto nuovo alimentato a metano viene abbassato da 200 a 100 mg/Nmc

Il gestore inoltre dichiara che questi impianti termici sono stati dotati anche di bruciatori di emergenza a gasolio, onde ovviare alle ipotetiche condizioni di mancanza di alimentazione di gas naturale proveniente dalla rete.

Queste condizioni, molto improbabili e valutate nell'ordine di 2-3 giorni di funzionamento a gasolio, fanno rientrare detti impianti in queste condizioni emergenziali, nel dettato dell'articolo 273bis comma 20 che recita:

“In caso di medi impianti nuovi ed esistenti, alimentati esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa di un'improvvisa interruzione nella fornitura di gas debbano eccezionalmente utilizzare altri combustibili e dotarsi di un apposito sistema di abbattimento, l'autorità competente può disporre una deroga, non superiore a 10 giorni, salvo giustificate proroghe, all'applicazione dei pertinenti valori limite di emissione previsti dall'allegato I alla Parte Quinta. L'autorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017.”.

In dette condizioni di emergenza pertanto si applica la deroga e rimangono in vigore i limiti che sono quelli degli impianti termici esistenti alimentati a gasolio riportati di seguito.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% e, se è utilizzata come combustibile la liscivia proveniente dalla produzione di cellulosa, 6%.

Potenza termica	≤5	>5
nominale (MW)		
Polveri [1]	150 mg/Nm3	100 mg/Nm3
ossidi di azoto (NO2)	500 mg/Nm3	500 mg/Nm3
ossidi di zolfo (SO2)	1700 mg/Nm3 [2]	

[1] Non si applica la parte II, paragrafo 2 se il valore limite è rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento.

[2] Il valore si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

Impianti di combustione

- N.1 cogeneratore alimentato a gas metano, per la produzione combinata di energia elettrica ed acqua calda, denominato nella scheda di riepilogo a pagina 9 <COG.1= (codice identificativo del punto di emissione E.08) di potenza termica al focolare pari a 2,7 MW; tale impianto di combustione è caratterizzato da una potenza termica al focolare superiore a 1,0 MW dunque non è oggetto di deroga e ricade altresì nella definizione di <medio impianto di combustione= secondo l'art. 268, comma 1, punto gg-bis) del D.Lgs 152/06, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 183/17; in particolare l'impianto si confà alla definizione riportata al punto gg-quater): <motore a gas: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l'accensione comandata per bruciare il combustibile.

Con riferimento alla normativa vigente, l'emissione E08 asservita a detto cogeneratore a metano è sottoposta ai limiti di cui al punto 3 della parte III dell'allegato 1 degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 e smi.

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto	190 [1] [2]
monossido di carbonio	240 mg/Nm3
ossidi di zolfo	15 mg/Nm3 [3]
polveri	50 mg/Nm3
[1] In caso di motori alimentati a gas naturale: 95 mg/Nm3 e, per i motori a doppia alimentazione in modalità a gas, 190 mg/Nm3. [2] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a 300 mg/Nm3 per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a gas. I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017. [3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.	

I limiti da applicare a detta emissione, valutando le note relative, sono:

Monossido di Carbonio 240 mg/Nmc

Polveri: 50 mg/Nmc

*Ossidi di Zolfo: 15 mg/Nmc**

Per gli ossidi di Zolfo, stante l'alimentazione a metano, il limite si considera rispettato e non sono necessari gli autocontrolli annuali previsti per gli altri inquinanti.

- N.3 gruppi elettrogeni di soccorso, alimentati a gasolio, per la produzione di energia elettrica, indicati nella scheda di riepilogo a pagina 9 con GE.1, GE.2, GE.3 (emissioni E.09, E.10, E.11) e caratterizzati da una potenza termica al focolare pari a 6,3 MW cadauno.

A norma dell'articolo 272 comma 5 che recita:

OMISSIS

Sono comunque soggetti al presente titolo gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello

stabilimento.

i gruppi elettrogeni, anche di emergenza, devono quindi essere autorizzati operando come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento

In base all'articolo 273-bis comma 16, per i nuovi medi impianti di combustione funzionanti per meno di 500 ore/anno (calcolate come media mobile su ciascun periodo di 3 anni) può essere esentata l'applicazione dei pertinenti valori limite previsti nell'allegato I alla Parte quinta del DLgs 152/06, richiedendo il rispetto di tali ore operative con la registrazione delle ore di utilizzo e la comunicazione delle stesse e fissando i valori limite stabiliti dalla normativa vigente prima del 19/12/2017 di seguito riportati.

(Ossigeno di riferimento 5%).

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto	[1]
monossido di carbonio	650 mg/Nm3
polveri	130 mg/Nm3
[1] 2000 mg/Nm3 per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW; 4000 mg/Nm3 per i motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW; 500 mg/Nm3 per gli altri motori a quattro tempi; 800 mg/Nm3 per gli altri motori a due tempi.	

Le emissioni E.09, E.10, E.11 asservite ai gruppi elettrogeni di emergenza sono pertanto soggette ai seguenti limiti di emissione:

Ossidi di azoto 2000 mg/Nmc

Monossido di Carbonio 650 mg /Nmc

Polveri 130 mg/Nmc

Stante la funzione degli impianti ed il loro limitato utilizzo si valuta di non richiedere l'autocontrollo annuale con la prescrizione di annotare il numero di ore di funzionamento annuale.

EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E12	CAPPA LABORATORIO ESAMI ESTEMPORANEI
EMISSIONE E23	CAPPA LABORATORIO ESAMI ISTOLOGIA
EMISSIONE E24	PUNTO DI ESPULSIONE ARMADIO PER CONTENITORI CON FORMALDEIDE

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E13	PUNTO DI ESPULSIONE ARMADIO CONTENENTE AGENTI CHIMICI PERICOLOSI USATI NELLE LAVAENDOSCOPI
EMISSIONE E14	PUNTO DI ASPIRAZIONE COLLEGATO ALLE MACCHINE LAVAENDOSCOPI LOCALE LAVAGGIO/DECONTAMINAZIONE
EMISSIONE E16	PUNTO DI ESPULSIONE ARMADIO CONTENENTE AGENTI CHIMICI

	<i>PERICOLOSI USATI NELLE LAVAENDOSCOPI</i>
<i>EMISSIONE E17</i>	<i>PUNTI DI ASPIRAZIONE DI GAS ANESTETICI ALOGENATI DURANTE IL CARICO/SCARICO VAPORIZZATORI (LOCALI PREPARAZIONE)</i>
<i>EMISSIONE E18</i>	<i>PUNTI DI ASPIRAZIONE DI GAS ANESTETICI ALOGENATI DURANTE IL CARICO/SCARICO VAPORIZZATORI (LOCALI PREPARAZIONE)</i>
<i>EMISSIONE E19</i>	<i>PUNTI DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA SULLE VASCHE UTILIZZATE PER IL LAVAGGIO DEGLI STRUMENTI</i>
<i>EMISSIONE E20</i>	<i>PUNTI DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA SULLE VASCHE UTILIZZATE PER IL LAVAGGIO DEGLI STRUMENTI</i>
<i>EMISSIONE E22</i>	<i>PUNTO DI ASPIRAZIONE LOCALE DECONTAMINAZIONE AMBULATORI CHIRURGICI</i>
<i>EMISSIONE E25</i>	<i>ESPULSIONE SALA AUTOPTICA BLS3</i>

provenienti da impianti compresi alla lettera b) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. -Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

<i>EMISSIONE E21</i>	<i>PUNTO DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA NEL LOCALE DECONTAMINAZIONE CAMERA CALDA</i>
<i>EMISSIONE E29</i>	<i>SISTEMA SICUREZZA QUENCH RMN</i>
<i>EMISSIONE E30</i>	<i>SISTEMA SICUREZZA QUENCH RMN</i>
<i>EMISSIONE E31</i>	<i>SISTEMA SICUREZZA QUENCH RMN</i>

derivanti da dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza; pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati".

Ad integrazione della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha svolto le valutazioni di seguito indicate:

- con riferimento alle situazioni di emergenza che prevedano il funzionamento a gasolio delle caldaie di cui alle emissioni E1, E2 ed E3, visto quanto disposto dall'art. 273-bis comma 20, oltre ai valori limite indicati nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena si prescrive quanto di seguito riportato:
 - qualora si verifichi una situazione di emergenza (interruzione fornitura metano) che renda necessaria l'installazione temporanea di bruciatori alimentati a gasolio nelle

caldaie GC1, GC2 e GC3, le relative emissioni E1, E2 e E3 sono autorizzate nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

- la ditta dovrà comunicare quanto prima la data di avvio della situazione di emergenza, e quindi dell'utilizzo dei bruciatori a gasolio, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it);
 - l'utilizzo dei bruciatori a gasolio e i valori limite in deroga indicati al precedente punto a) sono autorizzati per un periodo di 10 giorni. L'eventuale richiesta di proroga motivata dovrà essere inviata entro la scadenza del citato periodo tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it);
 - la ditta dovrà comunicare la fine della emergenza e il ripristino del funzionamento a metano tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it).
- con riferimento ai gruppi elettrogeni di emergenza di cui alle emissioni E9, E10 e E11 e alla applicazione dell'art. 273-bis comma 16, si prescrive quanto di seguito indicato:
 - La Ditta deve provvedere alla registrazione dei periodi di funzionamento di ciascun generatore di cui alle emissioni E9, E10 e E11 (che si configurano come medi impianti di combustione nuovi) in apposito registro vidimato, riportandone la data di accensione e le ore di funzionamento. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello della messa in esercizio di cui al precedente punto 2., la Ditta dovrà trasmettere tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. Ogni generatore di cui alle emissioni E9, E10 e E11 non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di tre anni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al Comune di Cesena in data 18/06/2024 P.G.N. 90402, per il rilascio della presente autorizzazione, e successive integrazioni

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E12	CAPPA LABORATORIO ESAMI ESTEMPORANEI
EMISSIONE E23	CAPPA LABORATORIO ESAMI ISTOLOGIA
EMISSIONE E24	PUNTO DI ESPULSIONE ARMADIO PER CONTENITORI CON FORMALDEIDE

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) (*Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi*) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E13	PUNTO DI ESPULSIONE ARMADIO CONTENENTE AGENTI CHIMICI PERICOLOSI USATI NELLE LAVAENDOSCOPI
EMISSIONE E14	PUNTO DI ASPIRAZIONE COLLEGATO ALLE MACCHINE LAVAENDOSCOPI LOCALE LAVAGGIO/DECONTAMINAZIONE
EMISSIONE E16	PUNTO DI ESPULSIONE ARMADIO CONTENENTE AGENTI CHIMICI PERICOLOSI USATI NELLE LAVAENDOSCOPI
EMISSIONE E17	PUNTI DI ASPIRAZIONE DI GAS ANESTETICI ALOGENATI DURANTE IL CARICO/SCARICO VAPORIZZATORI (LOCALI PREPARAZIONE)
EMISSIONE E18	PUNTI DI ASPIRAZIONE DI GAS ANESTETICI ALOGENATI DURANTE IL CARICO/SCARICO VAPORIZZATORI (LOCALI PREPARAZIONE)
EMISSIONE E19	PUNTI DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA SULLE VASCHE UTILIZZATE PER IL LAVAGGIO DEGLI STRUMENTI
EMISSIONE E20	PUNTI DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA SULLE VASCHE UTILIZZATE PER IL LAVAGGIO DEGLI STRUMENTI
EMISSIONE E22	PUNTO DI ASPIRAZIONE LOCALE DECONTAMINAZIONE AMBULATORI CHIRURGICI
EMISSIONE E25	ESPULSIONE SALA AUTOPTICA BLS3

provenienti da impianti compresi alla lettera b) “*laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole*” del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E21	PUNTO DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA NEL LOCALE DECONTAMINAZIONE CAMERA CALDA
EMISSIONE E29	SISTEMA SICUREZZA QUENCH RMN
EMISSIONE E30	SISTEMA SICUREZZA QUENCH RMN
EMISSIONE E31	SISTEMA SICUREZZA QUENCH RMN

derivanti da dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza; pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dal nuovo ospedale di Cesena **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CALDAIA GENERAZIONE ACQUA CALDA GC1 (4,8 MW, a metano)

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	5.700	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E2 – CALDAIA GENERAZIONE ACQUA CALDA GC2 (3,2 MW, a metano)

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	3.800	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E3 – CALDAIA GENERAZIONE ACQUA CALDA GC3 (2,6 MW, a metano)

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	3.100	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E4 – CALDAIA GENERAZIONE VAPORE GVT1 (2,3 MW, a metano)

EMISSIONE E5 – CALDAIA GENERAZIONE VAPORE GVT2 (2,3 MW, a metano)

EMISSIONE E6 – CALDAIA GENERAZIONE VAPORE GVT3 (2,3 MW, a metano)

EMISSIONE E7 – CALDAIA GENERAZIONE VAPORE GVT4 (2,3 MW, a metano)

Medi impianti di combustione nuovi, dotati di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	2.750	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E8 - COGENERATORE COG1 (2,7 MWt, a metano)

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante

Portata massima	3.800	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	95	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	240	mg/Nmc
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	50	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

EMISSIONE E9 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA GE.1 (6,4 MW, a gasolio)

EMISSIONE E10 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA GE.2 (6,4 MW, a gasolio)

EMISSIONE E11 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA GE.3 (6,4 MW, a gasolio)

Medi impianti di combustione nuovi soggetti al comma 16 dell'art. 273-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	28.100	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	2.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Qualora si verifichi una situazione di emergenza (interruzione fornitura metano) che renda necessaria l'installazione temporanea di bruciatori alimentati a gasolio nelle caldaie GC1, GC2 e GC3, le relative **emissioni E1, E2 e E3 sono autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito stabiliti:**

a) valori limite:

EMISSIONE E1 – CALDAIA GENERAZIONE ACQUA CALDA GC1 (4,8 MW, a gasolio)

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	16.700	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	150	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E2 – CALDAIA GENERAZIONE ACQUA CALDA GC2 (3,2 MW, a gasolio)

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	11.100	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	150	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E3 – CALDAIA GENERAZIONE ACQUA CALDA GC3 (2,6 MW, a gasolio)

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	9.150	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	150	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- b) la ditta dovrà comunicare quanto prima la data di avvio della situazione di emergenza, e quindi dell'utilizzo dei bruciatori a gasolio, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it);
- c) l'utilizzo dei bruciatori a gasolio e i valori limite in deroga indicati al precedente punto a) sono autorizzati per un periodo di 10 giorni. L'eventuale richiesta di proroga motivata dovrà essere inviata entro la scadenza del citato periodo tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it);
- d) la ditta dovrà comunicare la fine della emergenza e il ripristino del funzionamento a metano tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione

3. La Ditta deve provvedere alla registrazione dei periodi di funzionamento di ciascun generatore di cui alle **emissioni E9, E10 e E11** (che si configurano come **medi impianti di combustione nuovi**) nel **registro** di cui al successivo punto 12., riportandone la data di accensione e le ore di funzionamento. **Entro il 1° marzo di ogni anno**, a partire dall'anno civile successivo a quello della messa in esercizio di cui al successivo punto 4., la Ditta dovrà trasmettere tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. Ogni generatore di cui alle emissioni E9, E10 e E11 non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di tre anni.
4. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 (funzionamento a metano), E4, E5, E6, E7 e E8** con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 (funzionamento a metano), E4, E5, E6, E7 e E8** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni.**
6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 (funzionamento a metano), E4, E5, E6, E7 e E8** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

8. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 7., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio analitico delle **emissioni E1, E2, E3 (funzionamento a metano), E4, E5, E6, E7 e E8** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 11. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
11. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere registrati i periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza, come richiesto al precedente punto 3. relativamente alle emissioni **emissioni E9, E10 e E11.**
13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla **emissione E8** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o

informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili

mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale

specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la documentazione trasmessa il 25/06/2024 (acquisita al Prot. Com.le 93560 del 25/06/2024) s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura pubblica;

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- il parere Hera protocollo n. 82600 del 26/09/2024 acquisito al Prot. Com.le 137674 del 27/09/2024, nelle cui premesse è riportato quanto segue: *"(...) Considerato che la presente istanza riguarda la costruzione del Nuovo Ospedale "Bufalini" di Cesena in località Villachiaviche (n. addetti 1727 e n. degenti 433), e che per il collegamento delle acque reflue si rende necessaria la realizzazione di un tratto di rete premente privata lungo via Ernesto Moneta, fino alla rotonda Rita Levi Montalcini, e di un tratto a gravità fino alla rete fognaria nera esistente su Via Cervese.*

Precisato che per quanto riguarda le portate di scarico in gioco si è tenuto conto di quanto indicato nel documento "Opere esterne - Relazione idrologica e idraulica" C1044-D-EX-GEN-REP-00-00-0001-r05 data Ago 2024.";

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Ubicazione dell'insediamento	via Cerchia di Sant'Egidio, via Sant'Agà, via Teodoro Moneta, via Chiaviche
Destinazione d'uso insediamento	Nuovo Ospedale Cesena
Portata massima autorizzata	142.000 mc/anno (totale complesso ospedaliero); 86.600 mc/anno (reflue industriali) 55.400 (reflue domestiche)

Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	degrassatore mensa, filtrococlea
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento	Impianto dep. Cesena, via Calcinaro

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA:

1. la realizzazione delle opere dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla documentazione prodotta in data 25/06/2024 e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 82600 del 26/09/2024 sotto riportate;

2. le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame del presente allegato. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente allegato;

3. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

4. le opere per la realizzazione della rete interna dovranno essere ultimate entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico trasmette tramite PEC al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato (MODULO 3 scaricabile dal sito del Comune). Qualora lo stato di fatto delle reti fognarie interne e delle schede tecniche fossero modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto, tale dichiarazione, con allegata la documentazione aggiornata, dovrà essere trasmessa anche al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it).

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE E DELLA GESTIONE DELLO SCARICO di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera "tipo A" di via Cervese realizzato tramite rete premente privata lungo via Ernesto Moneta, fino alla rotonda Rita Levi Montalcini e un tratto a gravità fino alla rete fognaria nera esistente su Via Cervese e l'immissione di ACQUE METEORICHE nel canale Mesola di via Sant'Agà per il comparto SUD-EST e SUD-OVEST, nel canale Redichiaro IV per il comparto NORD-EST e OVEST:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, la presente autorizzazione allo scarico si considera tacitamente confermata se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza dell'autorizzazione allo scarico;

2. il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
- rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot 82600 del 26/09/2024 sotto riportate;

- regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
 - provvedere all'espurgo di fossi e/o canali privati in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di materiali vari che impediscano, anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque;
 - osservare le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - dare immediata comunicazione al Comune e ad Hera di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoo@c@cert.arpa.emr.it) di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame del benessere;
3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.P.A.:

1) Nella rete fognaria Nera di Via Cervese, tramite nuova condotta in pressione e a gravità, sono ammessi gli scarichi di acque reflue industriali derivanti da:

POLO TECNOLOGICO

- **acque di controlavaggio resine n. 3 addolcitori;**
- **concentrato impianto demineralizzazione a osmosi inversa;**
- **acque di controlavaggio filtri a sabbia;**
- **spurgo torri evaporative e serbatoi di raffreddamento generatore di vapore;**
- **acque di prima pioggia isola ecologica 650 mq;**
- **drenaggi dalle centrali tecnologiche (in caso di manutenzione o emergenza);**
- **troppo pieno vasche acqua potabile e antincendio (in caso di malfunzionamento delle valvole);**

POLO OSPEDALIERO

- **mensa (sporzionamento) 180 AE;**
- **drenaggio parcheggio piano seminterrato (lavaggio pavimenti e attivazione sprinkler antincendio).**

2) Sono altresì ammessi gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa, derivanti **da attrezzatura per attività ospedaliera**

(lavapadelle, lavaendoscopi, termodisinfettori, ecc.) e acque di condensa delle batterie UTA. Gli scarichi da attività ospedaliera devono confluire, in base alla tipologia di reflu, alla linea delle acque saponate (bionde) dotate di degrassatore o alla linea delle acque nere.

3) Lo scarico delle acque reflue industriali al pozzetto denominato CAM-AI, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4) **La portata media totale del complesso ospedaliero è pari a 388,9 mc/g - 16,2 mc/h. La portata media delle acque reflue industriali è pari a 237,1 mc/g - 9,9 mc/h.** Per il calcolo delle portate di punta si è tenuto conto di un coefficiente pari a 3 risultando una portata di punta complessiva di **48,6 mc/h e 19,8 mc/h** per le acque reflue industriali.

5) Il tratto di fognatura nera in pressione di progetto è da considerarsi come parte integrante dell'impianto di sollevamento privato denominato SOL-FI. Il pozzetto di calma n. 4 previsto in corrispondenza della rotonda Rita Levi Montalcini delimiterà il confine tra le infrastrutture private e la futura rete pubblica a gravità compresa tra il pozzetto n. 4 e il punto di conferimento sulla rete esistente di Via Cervese.

6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

degrassatore 3500 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue della mensa);

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento isola ecologica);

vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento isola ecologica);

disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia isola ecologica);

misuratore di portata elettromagnetico FT01 (sulla linea di scarico complessiva del complesso ospedaliero) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del reflu e installato da personale qualificato nel settore;

misuratore di portata elettromagnetico FT02 (sulla linea di scarico delle acque reflue domestiche) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del reflu e installato da personale qualificato nel settore;

grigliatura con filtrococlea 5 mm (sulla linea di scarico complessiva del complesso ospedaliero);

vasca di disinfezione con dosaggio ipoclorito di sodio (sulla linea di scarico delle acque reflue domestiche e assimilate);

pozzetto di prelievo campioni CAM-AI (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **verifica specialistica e certificata di funzionalità dei misuratori di portata** allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica degli strumenti), effettuata da personale di ditta avente comprovata esperienza nel settore e dotata di certificato di accreditamento UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012. Il **rapporto di verifica** dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.

- 8) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
- 9) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 10) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 11) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 12) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 13) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 16) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 17) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 18) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola dei misuratori di portata, richiedendone a HERA la piombatura.**
- 19) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Qualora la presente autorizzazione decadesse di validità, se restano immutate le condizioni della rete meteorica, rimarrà in corso la validità del benestare allo scarico delle acque meteoriche

Per tutto quanto non previsto nel presente ALLEGATO troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente ALLEGATO per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

Planimetrie a corredo:

- C1044_D_EX_GEN_PLN_00_00_0009_r05_Plan_Smaltimento_AcqueNere
- C1044_D_EX_GEN_PLN_00_00_0009_r04_Plan_Smaltimento_AcqueNere
- C1044_D_EX_GEN_PLN_00_00_0030_r04_Tracc_scarico_finale
- C1044_D_EX_GEN_PLN_00_00_0010_r03_Smaltimento Acque-SUDEST
- C1044_D_EX_GEN_PLN_00_00_0011_r03_Smaltimento Acque-NORDEST
- C1044_D_EX_GEN_PLN_00_00_0012_r03_Smaltimento Acque-SUDOVEST
- C1044_D_EX_GEN_PLN_00_00_0013_r03_Smaltimento Acque-OVEST

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale contenuta nel Procedimento Unico di cui all'art. 53 della legge Regionale 24/2017 del 18 giugno 2024, pratica n. 25/RAUA/2024, con la seguente documentazione acustica:

- Parte II dello Studio Preliminare Ambientale di Assoggettabilità a VIA e Rapporto Ambientale di VALSAT (rif. File C1044_D_GE_GEN_REP_00_00_0016_r07_SPA VIA e VALSAT-II);
- 8.4 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO del dicembre 2024 (rif. File C1044_D_GE_GEN_REP_00_00_0010_r06_SPA VIA-VALSAT-IV-2), parte integrante dello Studio Preliminare Ambientale di Assoggettabilità a VIA e Rapporto Ambientale di VALSAT;
- Allegato 7 (PROPOSTA ZONIZZAZIONE ACUSTICA NUOVO OSPEDALE) al precedente documento;
- 8.5 STUDIO DEL TRAFFICO, ACCESSIBILITA' E PARCHEGGI del dicembre 2024 (rif. File C1044_D_GE_GEN_REP_00_00_0010_r06_SPA VIA-VALSAT-IV-3), parte integrante dello Studio Preliminare Ambientale di Assoggettabilità a VIA e Rapporto Ambientale di VALSAT;
- Integrazione al Progetto Definitivo presentato informalmente ad ARPAE in data 27 gennaio 2025 e formalmente con Prot. Com.le 20314 del 12 febbraio 2025;

in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, subordinato alla realizzazione delle opere di mitigazione acustica.

Considerato inoltre il parere espresso da ARPAE in data 28 gennaio 2025 (acquisito dal Comune di Cesena al Prot. 13299 del 29 gennaio 2025).

PRESCRIZIONI

1. siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore, ricettori, realizzazione di opere di mitigazione acustica (barriere) ecc.) indicate nelle suddette relazioni;
2. il Proponente (AUSL) dovrà provvedere alla verifica del rispetto dei limiti assoluti e differenziali, in corrispondenza dei ricettori abitativi maggiormente esposti al rumore derivante dagli impianti tecnologici ed attività di carico/scarico e gestione rifiuti; tale monitoraggio dovrà essere eseguito entro un anno dall'avvio dell'attività di erogazione dei servizi ospedalieri, con misure puntuali in periodo diurno e notturno presso i ricettori abitativi maggiormente impattati, secondo le modalità del DM 16/03/1998;
3. qualora dal suddetto monitoraggio acustico si evidenziasse il mancato rispetto dei limiti, dovrà essere prevista l'implementazione delle specifiche opere di mitigazione acustica da

documentarsi mediante l'inoltro di DOIMA (Documentazione di impatto acustico) al Comune di Cesena. Detti ulteriori interventi dovranno essere realizzati entro i sei mesi successivi;

4. dovranno essere mantenuti e conservati in buono stato le opere di mitigazione installate, così come relazionate e rappresentate dal TCA nella documentazione acustica presentata (VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO del dicembre 2024 e smi rif. file: C1044_D_GE_GEN_REP_00_00_0010_r06_SPA VIA-VALSAT-IV-2).

Resta fermo che ogni modifica alle condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R.673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.